

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 14 settembre

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **dodicesima puntata** di **Euroconference In Diretta** è stata dedicata, soprattutto, alle **novità di periodo**: oltre a proseguire l'analisi delle **disposizioni del Decreto Agosto**, ampio spazio è stato lasciato ai **chiarimenti di prassi e di giurisprudenza della settimana**.

L'ultima puntata, poi, ha visto la nascita di una **nuova rubrica**, realizzata in collaborazione con **Euroconference Consulting**: lo **speciale** dedicato alle **agevolazioni edilizie**.

Numerosi sono stati quindi i quesiti ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su *Facebook*, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo poi la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

3. SUPERBONUS: MOMENTO RILEVANTE PER LA CESSIONE

2. RIVALUTAZIONE AREE OCCUPATE DALLA COSTRUZIONE

1. CESSIONE BONUS FACCIATE E VISTO DI CONFORMITÀ

Per aderire alla **Community** di **Euroconference In Diretta** ?
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

10

Superbonus: cessione a se stessi

Il contribuente può cedere il superbonus a se stesso e utilizzarlo in compensazione in F24?

D. S.r.l.

No, la trasformazione della detrazione in un credito d'imposta opera soltanto all'atto della cessione ad altri soggetti.

Non può pertanto ritenersi ammessa la cessione a se stessi della detrazione.

9

Utilizzo del credito da parte del cessionario

Superbonus: il cessionario o fornitore può utilizzare il credito ceduto integralmente subito o in 5 anni?

S. S.r.l.

Il credito d'imposta deve essere fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

8

Superbonus: sconto e fattura elettronica

Superbonus con opzione per lo sconto in fattura: cosa deve essere indicato nella fattura elettronica?

D.F.G.

Come chiarito dal punto 3.1. del Provvedimento dell'8 agosto dell'Agenzia delle entrate, l'importo dello sconto praticato non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale "sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020".

7

Comunicazione sospensione e versamenti Inps già effettuati

Ripresa versamenti inps artigiani e commercianti.

Deve essere posto in essere qualche adempimento per coloro che hanno versato i contributi in scadenza il 18.05.2020 in luglio/agosto utilizzando la codeline originaria?

E.P. S.r.l.

Il messaggio Inps 2871/2020 espressamente chiarisce quanto segue: *“Per la ripresa dei versamenti da effettuare entro la data del 16 settembre 2020 (in unica soluzione oppure tramite versamento di 4 rate in caso di rateizzazione) i contribuenti possono utilizzare apposita codeline visualizzabile nel Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione assicurativa - Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”, dove è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato e da utilizzare per il versamento.*

Si fa presente che, al fine di usufruire della sospensione, i contribuenti che hanno inteso o intendono effettuare il versamento di quanto dovuto in unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio, sono comunque obbligati a presentare domanda di sospensione indicando, come sopra descritto, il codice fiscale dell'impresa che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione di competenza”.

La domanda di sospensione, quindi, deve essere comunque trasmessa.

6

Pignoramento presso terzi e sospensione degli obblighi

Se è prevista la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del maggio 2020, perché la banca non ne ha tenuto conto? Doveva essere trasmessa una comunicazione?

D.D.L.

La sospensione prevista fino al 15 ottobre 2020 riguarda esclusivamente gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

I dipendenti e i pensionati, pertanto, potranno continuare ad avere disponibilità delle somme oggetto di pignoramento, le quali non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità fino al 15 ottobre 2020.

La stessa previsione, quindi, non riguarda tutti i pignoramenti presso terzi.

Nel caso, ad esempio, di un pignoramento sui conti bancari azionato prima dell'8 marzo, questo prosegue secondo l'*iter* normalmente stabilito e le somme sono sottratte alla disponibilità del debitore.

5

Superbonus e termine dei lavori

SUPERBONUS 110%

Il termine del 31/12/2021 per poter usufruire del 110% è relativo a:

- 1) fine lavori oppure***
- 2) Comunicazione all'Enea oppure***
- 3) Comunicazione dell'esercizio dell'opzione?***

S.A.P.F.

Il termine si riferisce alla data di sostenimento delle spese. L'articolo 119 D.L. 34/2020, infatti, espressamente riconosce la detrazione "per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021".

4

Versamento contributi Inps: codeline

In caso di versamento in unica soluzione il 16/09/2020 dei contributi IVS artigiani/commercianti 1^ trim 2020 differiti per covid, dopo aver trasmesso la domanda telematizzata della sospensione all'Inps, devo necessariamente utilizzare la nuova codeline?

A.C.A.

No, il messaggio Inps 2871/2020, fermo restando l'obbligo di trasmissione della domanda di sospensione, richiama la possibilità, per i contribuenti, di effettuare il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione utilizzando i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nel mese di maggio.

3

Superbonus: momento rilevante per la cessione

Super-bonus 110%: in quale momento possiamo ritenere esistente il relativo credito e pertanto lo possiamo poi cedere alla banca o a terzi?

A.A.

Al fine di fornire una risposta al quesito, devono essere analizzati più aspetti.

In primo luogo è opportuno ricordare che, ai fini della cessione, è necessario produrre apposita asseverazione, la quale è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Inoltre l'esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate, utilizzando l'apposito modello previsto dal Provvedimento 08.08.2020.

Per gli interventi di efficientamento energetico, la comunicazione deve essere inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell'asseverazione.

Il provvedimento pare non citare il sostenimento delle spese, sicché, ad una prima e veloce lettura, potrebbe ritenersi che la cessione possa avvenire anche prima del pagamento.

Tuttavia, la stessa disposizione normativa correla la detrazione all'effettivo sostenimento delle spese, ragion per cui il mancato pagamento dovrebbe ritenersi preclusivo alla possibilità di procedere alla cessione.

2

Rivalutazione aree occupate dalla costruzione

Buongiorno, in ipotesi una SRL rivalutasse anche fiscalmente uno solo dei propri fabbricati strumentali, deve rivalutare anche l'area edificata su cui insiste detto immobile, nonostante sia

stata in passato scorporata e inserita nella categoria dei terreni?

A.G.S.

No, si tratta di due beni distinti.

Si ricorda, tra l'altro, che anche le precedenti forme di rivalutazione, le quali dovevano obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, potevano riguardare il valore dei fabbricati, non comprensivo di quello dei terreni.

Sul punto si cita la circolare 11/E/2009: *“Coerentemente con quanto precisato nelle circolari n. 1/E del 19 gennaio 2007 e n. 11/E del 16 febbraio 2007 - nelle quali si è affermata la necessità di scorporare il valore del terreno da quello del fabbricato anche ai fini del calcolo del plafond del 5 per cento del valore complessivo dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 102, comma 6 del TUIR - si ritiene che il medesimo scorporo debba essere effettuato anche ai fini della rivalutazione in esame, con la conseguenza che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza va compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili”*.

1

Cessione bonus facciate e visto di conformità

Servirà il visto di conformità anche se si vorrà cedere il bonus facciate?

B.D.C.

No, in quanto il visto di conformità è richiesto, dall'articolo 119 D.L. 34/2020, soltanto ai fini della cessione e dello sconto in fattura a seguito di interventi che danno diritto al c.d. “superbonus”.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

